

ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo n° 117/2017



L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 20:00 in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 22/11/2020 alle ore 20:00), si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "KOINONIA Associazione Cristiana di Volontariato ONLUS".

Sono presenti per il direttivo: D'ALESSANDRO Rosa, VIOLINI Emanuele, VIOLINI Nicola A. E., RIZZOTTO Sebastiano, CANTALI Francesco.

Sono presenti per i soci: VIOLINI Carmen, CANTALI Matteo, VIOLINI Hillary Anastasia,

Presiede il presidente pro tempore dell'Associazione D'ALESSANDRO Rosa.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento della denominazione;
2. Adeguamento dello statuto.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n° 117/2017 "Codice del Terzo Settore" si procede alla discussione dei punti di cui all'O.d.g.:

1. ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE: A seguito dell'emanazione della legge n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che prevede l'aggiornamento della denominazione pertanto a partire dalla data odierna si modifica la denominazione dell'associazione in "KOINONIA - Associazione Cristiana di volontariato - Ente del Terzo Settore".

2. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: A seguito dell'emanazione della legge n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che prevede l'adeguamento dello Statuto associativo alla suddetta legge.

- Prende la parola il Presidente ed espone le variazioni da apportare allo Statuto.
- Si dà lettura del nuovo Statuto che ad unanimità si approva.
- Il nuovo Statuto ha effetto a partire dalla data odierna.

Alle ore 21:00 si chiude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D'ALESSANDRO Rosa

Firme dei presenti.

IL SEGRETARIO
VIOLINI Nicola Antonio Emanuele

LNR 4492 SERIE 3
12.4 NOV. 2020 RISCOSSI € 2.219,90

Coco Alfio *

* Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)



KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del decreto Legislativo n° 117/2017)



STATUTO

Titolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita una Associazione avente la seguente denominazione:

“KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO, Ente del Terzo Settore”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, da qui in avanti Associazione.

L'Associazione opera senza scopo di lucro per finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede nel Comune di CATANIA – Via V^ Strada n° 22 Zona Industriale e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opererà su tutto il territorio nazionale ma prevalentemente opera nella Regione SICILIA.

Titolo II - SCOPI

Articolo 3

L'Associazione, che non ha fine di lucro e persegue, esclusivamente, scopi di solidarietà sociale e potrà effettuare quanto sotto specificato su tutto il territorio Nazionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

A tale proposito, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie, attraverso ambulatorio o Ambulanza compresi i servizi previsti dall'art. 57 del Codice del Terzo Settore d. lgs. N. 117/2017;
- Prestazioni Socio – Sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Organizzare, gestire e formare un gruppo di Protezione Civile, operante nei settori previsti dalle vigenti normative di legge nazionali e regionali;
- Attività di assistenza alla popolazione in occasione di eventi antropologici, religiosi o sportivi autorizzati dalle competenti autorità svolti con volontari opportunamente formati;
- Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate.

Articolo 4

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena responsabilità. Per tutti i volontari, in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie secondo i dettami della legge quadro sul Terzo Settore decreto legislativo 117/2017 art.18.

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

TITOLO III - SOCI

Articolo 5

Possono essere soci, senza discriminazione alcuna, tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato.

Articolo 6

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con donazioni libere in base alle proprie possibilità economiche e con quota d'iscrizione, eventuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci presteranno la propria opera, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'opera svolta dai volontari che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito, valutandone l'ammissione sulla base della condotta morale, che non dovrà in alcun modo essere lesiva all'immagine dell'Associazione.

Articolo 8

Il socio, cessa di appartenere all'associazione, per recesso, decadenza, esclusione, morte.

Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il socio, cessa di appartenere all'associazione, senza ulteriori comunicazioni, quando non partecipa in alcun modo alle attività dell'associazione da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio anche nel caso in cui:

- Mantenga un atteggiamento indecoroso per la vita dell'associazione;

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

- Fomenti dissidi o disordini tra soci;
- Non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- Non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. Alla delibera che ne segue potrà essere presentato ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione nominata dall'assemblea e composta da cinque membri. La delibera che ne segue, è immediatamente esecutiva e non è appellabile né dal direttivo né dal volontario.

Articolo 9

Il socio che cessi di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né potrà richiedere la ripetizione dei contributi, donazioni e di eventuali quote già versate.

Articolo 10

I soci sono distinti in quattro categorie: aspiranti, effettivi, simpatizzanti e benemeriti.

- Aspiranti: sono quei soci a cui è stata accettata la domanda d'iscrizione e svolgono un periodo di prova della durata non superiore a 12 mesi;
- Effettivi: sono quei soci che svolgono regolare servizio;
- Simpatizzanti: sono quei soci che non svolgono regolare servizio;
- Benemeriti: sono quei soci che hanno contribuito, con il loro operato, al lustro dell'associazione.

Tutti i passaggi da una categoria all'altra sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Entro 15 giorni dall'inizio di ogni semestre il Direttivo pubblica la situazione aggiornata dei membri iscritti.

TITOLO IV – PATRIMONIO - ENTRATE

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento del proprio operato da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi o donazioni di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ausiliari alle attività di cui al D.M. 25 maggio 1995 del Ministero delle Finanze e successive modifiche.

Articolo 12

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve di capitale non potranno essere, in nessun caso divisi, neanche in forma indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

E' fatto obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e appronterà un rendiconto preventivo per l'esercizio successivo, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Soci.

I rendiconti dell'Associazione saranno pubblici ed essi dovranno restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei soci;**
- **Il Presidente;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Collegio dei revisori dei conti.**

La struttura dell'Associazione è democratica. Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

TITOLO VI - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno e non oltre il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo ed

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

ove particolari esigenze e/o necessità lo richiedano, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta un decimo dei soci.

La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, oppure con notifica a mezzo mail o con altro canale digitale, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso dovrà contenere l'Ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente pro tempore. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale, da inserire su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci. Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Hanno diritto di intervento e voto, nell'Assemblea, i soci effettivi ed i soci fondatori.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza sia in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria costituita delibera:

- sul rendiconto consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulla nomina del suo Presidente;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione e modifiche dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, quando vengono riscontrate anomalie contabili, in fase di approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.


Statuto dell'Associazione



KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci effettivi iscritti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio sono validamente assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.



TITOLO VII – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5(cinque) membri secondo la determinazione dell'Assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Tesoriere che svolge anche l'incarico di Segretario e tutti gli altri incarichi direttivi necessari, svolti dai Consiglieri.

Il **Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni** ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta l'anno, oppure tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina i direttori tecnici di settore che si renderanno necessari, in base alla professionalità e comprovata esperienza. A tutte le cariche di direttore tecnico non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio, in prima convocazione, oppure il 50% dei suoi membri, in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

Articolo 20

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere sono espressamente autorizzati a stipulare convenzioni, contratti ed accettare donazioni di qualsiasi natura in nome e per conto dell'Associazione, tenendo conto dei limiti imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Articolo 21

Il Tesoriere, svolge anche l'incarico di Segretario, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e predispone, con il Presidente, il programma preventivo. Inoltre è responsabile della tenuta dei registri, dei verbali, della posta e di ogni altra documentazione dell'Associazione.

Articolo 22

Il Consigliere, ha gli stessi impegni, responsabilità e capacità propositiva degli altri membri del Consiglio Direttivo. Può essere investito di cariche specifiche dal Presidente o dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti; in caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente prende il suo posto ed entro due mesi convoca l'Assemblea per la rielezione di tutto il Consiglio Direttivo. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere esclusivamente alla ordinaria amministrazione, nel caso siano tutti dimissionari, sia il Presidente che i Consiglieri, l'Assemblea dei soci nomina un commissario, che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri, viene nominato dall'Assemblea dei soci, in fase di approvazione del bilancio consuntivo, quando vengono riscontrate delle anomalie contabili. I membri che ne fanno parte non devono essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo e possono essere scelti anche fra personale esterno all'Associazione. Il compito è quello di verificare eventuali errori o anomalie riscontrate in fase di compilazione del bilancio consuntivo.

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

Articolo 24

Tutti i soci effettivi che intendono candidarsi ad una carica del direttivo, devono presentare la propria candidatura tramite lettera scritta non prima che siano passati almeno due anni consecutivi di permanenza nella categoria di soci effettivi, allegando un curriculum vitae, al presidente il quale, dopo aver compilato una scheda di valutazione, provvederà a farla visionare e valutare all'Assemblea dei soci.

Articolo 25

Prima di ogni quadriennio, in vista delle elezioni del Consiglio Direttivo, il Presidente, convoca l'Assemblea dei soci, almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato, per deliberare sulla elezione nonché la nomina della Commissione elettorale.

Articolo 26

La Commissione elettorale è composta da tre volontari eletti dall'Assemblea e nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario.

La Commissione prepara le schede elettorali per tutti gli aventi diritto, sovrintende alle operazioni di voto, redige un verbale delle elezioni ed il presidente convoca e presiede l'Assemblea con i nuovi eletti. In caso di rinunce scorre la lista dei votati fino a totale copertura dei posti disponibili. L'incarico nella Commissione elettorale è incompatibile con tutte le altre cariche elettive.

Articolo 27

Elezione del Presidente. La Commissione elettorale ricevuto l'elenco dei candidati eletti lo rende pubblico, prepara le schede con i nomi dei candidati e convoca il neo eletto entro e non oltre cinque giorni dalle elezioni.

Articolo 28

Elezione del Consiglio Direttivo: La Commissione elettorale ricevuto l'elenco dei candidati eletti lo rende pubblico, prepara le schede con i nomi dei candidati e convoca i neo eletti entro e non oltre cinque giorni dalle elezioni.

TITOLO VIII - DURATA - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 29

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente Statuto o dalla Legge. Per ogni controversia, viene stabilito che il Foro competente sarà quello di CATANIA.

KOINONIA - ASSOCIAZIONE CRISTIANA DI VOLONTARIATO

Articolo 30

In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito il parere dell'organismo di controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 art. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31

Per ogni controversia, viene stabilito che il Foro competente sarà quello di CATANIA.

Articolo 32 - Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n° 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 33

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente approvato con l'Assemblea del 21.10.2005 e registrato presso il pubblico registro di CATANIA al n° 13362 serie 3 del 24.10.2005 e successive integrazioni e modificazioni, registrato in CATANIA al n° 382 serie 3 del 11.01.2006.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun aderente sotto indicato, nell'ordine:

- **D'ALESSANDRO Rosa - PRESIDENTE**
- **VIOLINI Emanuele - Vice Presidente**
- **VIOLINI Nicola Antonio Emanuele - Tesoriere/Segretario**
- **RIZZOTTO Sebastiano - Consigliere**
- **CANTALI Francesco - Consigliere**

Firme dei soci presenti:

[Firma] Cantali Matteo *[Firma]*

Catania, li 23 Novembre 2020